



Novaggio, 29.11.2013

ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE L'ATTRIBUZIONE DI UN CONTRIBUTO FINANZIARIO PER LA COSTITUZIONE DI NUOVE AZIENDE SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI NOVAGGIO

IL

MUNICIPIO DI NOVAGGIO

richiamati gli art. 192 della LOC del 30 giugno 1987 e i relativi disposti del Regolamento organico comunale decreta:

Art. 1 Scopo

La presente ordinanza ha quale scopo la promozione della costituzione di nuove aziende nel territorio giurisdizionale del Comune di Novaggio ne disciplina le modalità di attribuzione di un contributo finanziario.

Art. 2 Beneficiari

¹ Possono richiedere il contributo comunale:

- a. le persone fisiche domiciliate nel comune;
- b. le persone giuridiche, enti e fondazioni con sede legale nel Comune di Novaggio.

² Ogni richiedente risp. beneficiario ha diritto ad un contributo unico all'atto costitutivo dell'azienda.

³ Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo fino all'esaurimento del credito disponibile risultante dal preventivo dell'anno di pertinenza.

Art. 3 Contributo finanziario

Per nuove aziende il contributo corrisponde al 20% del costo amministrativo conseguente la costituzione della persona giuridica, segnatamente la tassa d'iscrizione al registro di commercio e/o atto notarile, ritenuto un limite massimo di CHF 500.-.

Art. 4 Condizioni al sussidio

¹ Per poter beneficiare del contributo devono essere cumulativamente adempiute le seguenti condizioni:

- a. Dichiarazione scritta dell'organo esecutivo dell'azienda o titolare comprovante la costituzione della persona giuridica o ditta individuale.
- b. Copia della Fattura dell'Ufficio del registro di commercio cantonale e ricevuta dell'avvenuto pagamento.
- c. Copia dell'atto notarile, se disponibile.
- d. il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'Amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, etc. cresciute in giudicato).
- e. Documento comprovante l'ubicazione della sede legale nel territorio giurisdizionale del Comune di Novaggio.

³ Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.

Art. 5 Procedura

¹ La richiesta deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale tramite l'apposito formulario ottenibile presso lo sportello comunale o scaricabile dal sito internet del Comune.

² La Cancelleria comunale si riserva di non prendere in considerazione i formulari incompleti o senza gli allegati richiesti.

³ A condizioni adempiute e nei limiti del credito disponibile, il contributo viene versato sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario.

⁴ Il diniego all'attribuzione del contributo viene comunicato da parte del Servizio incaricato.

Art. 6 Competenza

Il Municipio è competente per l'applicazione della presente Ordinanza. In particolare, è riservato il diritto di effettuare controlli. Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche o in mala fede oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 7 Casi particolari

Il Municipio si riserva il diritto di esaminare e decidere eventuali casi particolari non contemplati nella presente Ordinanza.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1 gennaio 2014, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell' art. 208 e segg. LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

La Segretaria

Romani Paolo

Cappelli Tiziana

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, secondo gli ex. art. 208 e segg. LOC.

La presente Ordinanza municipale è approvata con risoluzione municipale no.9411 del 25.11.2013

Pubblicata agli albi comunali **dal 02.12.2013 al 16.12.2013**